

Roma, 24 luglio 2014

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Pubblichiamo di seguito un documento dell'Agencia per l'Italia Digitale (AGID) che illustra le principali caratteristiche del passaggio alla fatturazione elettronica, previsto anche per gli Enti locali entro il 31 marzo 2015. L'introduzione della fatturazione elettronica è parte di un più ampio disegno di informatizzazione e tracciatura delle attività della Pubblica Amministrazione, centrale e locale, riduzione dei costi di gestione amministrativa e contabile, concorrendo altresì al processo di normalizzazione del cosiddetto "ciclo passivo" della gestione contabile e all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali.

La migliore comprensione dei contenuti e del percorso attuativo del progetto è essenziale per poter fronteggiare le difficoltà di adeguamento che i Comuni potranno incontrare nell'attuazione della fatturazione elettronica e per cogliere i possibili vantaggi nello snellimento gestionale e nella dematerializzazione degli atti amministrativi.

[Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" \(art 25\)](#), stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, per i Comuni, come per il resto della Pubblica Amministrazione, non sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico; il documento cartaceo non potrà essere né accettato né utilizzato per il pagamento.

Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel [Decreto del Mef n. 55 del 3 aprile 2013](#).

Al fine di rendere il percorso di adeguamento al nuovo obbligo più agevole, le attività che ogni amministrazione dovrebbe espletare per rispettare la scadenza del 31 marzo 2015 sono le seguenti:

- *nomina di un referente* per la fatturazione: rappresenta l'interfaccia istituzionale nei confronti della varie strutture del progetto;
- *censimento degli uffici*: l'amministrazione, dopo aver individuato tutti gli uffici destinatari di fatturazione elettronica, verifica ed aggiorna i dati presenti sull'Indice della pubblica amministrazione (IPA) associando agli uffici individuati presenti su IPA il "servizio di fatturazione elettronica";
- *comunicazione ai fornitori*: l'Amministrazione dopo aver censito tutti i contratti in essere effettua una associazione fra ufficio destinatario di fatturazione elettronica e contratto al fine di poter comunicare ai rispettivi fornitori i codici ufficio assegnati dall'IPA necessari per indirizzare correttamente la fattura elettronica;
- *integrazione dei sistemi*: l'Amministrazione adegua i propri sistemi di contabilità e procedere alla integrazione con i sistemi infrastrutturali del progetto (SDI)

L'articolo 6 comma 1 del Decreto n. 55 del 2013 dà la possibilità alla singola Amministrazione, previo accordo con tutti i fornitori, di avvalersi volontariamente in via anticipata dell'utilizzo del SDI comunicando a tale fine la data di avvio all'Agencia delle Entrate, nelle modalità indicate sul sito web www.fatturapa.gov.it

Al medesimo sito si rimanda per ulteriori approfondimenti normativi e applicativi.

NORMATIVA

Con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) è istituito (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento previa ricezione della fattura in formato elettronico. Con la stessa legge è demandato il compito di trasmissione delle fatture elettroniche alle varie pubbliche amministrazioni al Sistema di Interscambio (SdI) per il quale con successivo Decreto del 7 marzo 2008 viene individuato come gestore l'agenzia delle entrate per il tramite della Sogei spa.

Il Decreto del 3 aprile 2013 n. 55, *regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244* definisce e regola il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le pubbliche amministrazioni e ne stabilisce i termini di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica.

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (art 25). Stabilisce che per tutte le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007 a partire dal 31 marzo 2015 non è più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico nelle modalità e secondo il processo definito nel decreto 55 del 3 aprile 2013.

1. IL PROGETTO E GLI ATTORI


La ricezione, il controllo e l'inoltro delle fatture alle PA nel formato "fatturaPA" avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) che funge da "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica.

Per garantire il corretto recapito delle fatture è necessario che le amministrazioni identifichino gli uffici attraverso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per l'assegnazione del codice ufficio univoco necessario in fase di trasmissione e ricezione della fattura.

Maggiori approfondimenti sul formato FatturaPA sulle modalità di comunicazione e accreditamento dei canali di comunicazione e sull'inserimento gestione e aggiornamento delle anagrafiche degli uffici destinatari di fatturazione elettronica sono disponibile nelle specifiche operative allegate al DM55/2013 e nei siti istituzionali www.Fatturapa.gov.it e www.indicepa.gov.it

Secondo quanto indicato nell'art.5 comma 2 del DM 55/2013 è' facoltà delle pubbliche amministrazioni di avvalersi di intermediari che, in funzione di uno specifico accordo fra le parti, ricevono dal SdI le fatture elettroniche, recapitate sempre in funzione del codice univoco ufficio, e successivamente provvedono a smistarle all'amministrazione per la gestione contabile.

L'evoluzione del flusso è rappresentata dal diagramma seguente:



1.1. la FatturaPA

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI).

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language) che è anche l'unico accettato dal SdI
- il formato della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste il formato prevede l'indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il SdI. Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati

- l' autenticità dell'origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).


1.2. il Sistema D'interscambio

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della “FatturaPA”
- effettuare controlli formali sui file ricevuti,
- inoltrare, in funzione del codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica indicato sull'IPA, le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il SdI non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture che restano in capo alle organizzazioni riceventi o emittenti la fattura elettronica.

Di seguito una rappresentazione schematica del flusso di fatturazione elettronica attraverso il SdI



1.3. l'Indice della PA ed il codice univoco ufficio

L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici. L'articolo 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale-CAD), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento.

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) garantisce la disponibilità costante di tutte le informazioni che i singoli Enti sono tenuti a pubblicare. I contenuti dell'IPA sono strutturati in tre macrolivelli:

1. informazioni di sintesi relative agli Enti, come l'indirizzo postale, il responsabile dell'Ente, i riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica), il codice fiscale e il logo;
2. informazioni sulla struttura organizzativa, uffici (Unità Organizzative- UO) e loro struttura gerarchica (anche per gli uffici possono essere specificate le informazioni di dettaglio previste al punto precedente);
3. informazioni relative agli uffici di protocollo (Aree Organizzative Omogenee- AOO)

L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale- CAD), garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti del sistema.

Tutti gli Uffici (Unità Organizzative- UO) presenti su IPA sono identificate univocamente da un codice assegnato automaticamente dall'IPA che si chiama "Codice Univoco Ufficio". Le amministrazioni una volta individuato gli uffici destinatari di fatturazione elettronica devono aggiornare i dati su IPA aggiungendo il "servizio di fatturazione elettronica" ai corrispondenti Uffici che verranno identificato con il simbolo .

L'aggiunta del suddetto servizio fa sì che il "Codice Univoco Ufficio" possa essere inserito dagli operatori economici nelle fatture per l'invio e permette al SdI di destinare correttamente le fatture agli uffici designati. Qualora l'Ufficio destinatario di fattura non fosse presente sull'IPA l'amministrazione deve prima inserire l'Ufficio (Unità Organizzativa) e successivamente aggiungere il servizio di fatturazione elettronica.

Servizio di Fatturazione Elettronica	
Denominazione Ente:	Agenzia delle Entrate
Codice Univoco ufficio:	42TVPB
Nome dell'ufficio:	Ufficio Contratti e Infrastrutture TLC
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	06363391001
Ultima data validaz. del c.f.:	12/02/2014
Data di avvio del servizio:	06/06/2014
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via del Giorgione
Cap dell'ufficio:	00147

Fra le informazioni consultabili su IPA relative agli uffici destinatari di fatturazione elettronica si ha anche l'indicazione della data a partire da quando l'ufficio può ricevere la fattura in via elettronica ("data di avvio del servizio") nell'ipotesi che l'amministrazione abbia deciso di avviare anticipatamente la decorrenza degli obblighi.

A seguito della circolare n. 1 del Ministero Economie e Finanza del 31 marzo 2013 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha creato per tutte le amministrazioni presenti sull'indice PA un "ufficio centrale di fatturazione elettronica (Uff_eFatturaPA) con già associato il servizio di fatturazione elettronica. Tale ufficio, non può essere cancellato per i 12 mesi successivi all'avvio della decorrenza degli obblighi ma può essere utilizzato dalle amministrazioni modificandone il canale di comunicazione con il SdI per una eventuale gestione centralizzata della fatturazione elettronica.

Servizio di Fatturazione Elettronica	
Denominazione Ente:	Agenzia
Codice Univoco ufficio:	UFAGID
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	97735020584
Ultima data validaz. del c.f.:	26/04/2013
Data di avvio del servizio:	06/06/2015
Regione dell'ufficio:	Campania
Provincia dell'ufficio:	BN
Comune dell'ufficio:	Castelvenere
Indirizzo dell'ufficio:	Via Roma, 45
Cap dell'ufficio:	82037

Tale ufficio si riconosce da:

Codice Univoco Ufficio: inizia con le lettere "UF"

Nome dell'ufficio: "Uff_eFatturaPA"

Tutti i dati presenti sull'IPA possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web, ma è inoltre possibile effettuare il download di dataset conformi allo standard **Open data** e, registrandosi al portale, fruire dei dati tramite interfaccia applicativa che utilizza il **protocollo LDAP**.

1.4. Intermediari

Nell'interazione con il SdI, l'Intermediario è colui che riceve i file FatturaPA dell'Amministrazione pubblica.

L'Amministrazione deve comunque aggiornare le informazioni sull'IndicePA come detto nel paragrafo precedente, successivamente, all'atto dell'aggiunta del servizio di

fatturazione elettronica fra le informazioni richieste deve dichiarare di volersi avvalere di un intermediario e di conseguenza deve indicare il canale di comunicazione fra l'intermediario e lo SdI.

L'intermediario può essere un privato, un'altra amministrazione ovvero un consorzio di amministrazioni che mettono a fattor comune piattaforme informatiche per la raccolta ed il successivo smistamento a chi di competenza delle fatture elettroniche.

Il canale di comunicazione fra lo SdI e l'intermediario deve essere accreditato dallo SdI nelle modalità previste sul sito www.fatturapa.gov.it

2. IL MONITORAGGIO

L'Agenzia per l'Italia Digitale, a sensi dell'articolo 20 del decreto legge 83/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 35/2012 e in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'Italia Digitale, di cui all'articolo 47 del decreto legge 5/2012, è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana tra i quali rientra la fatturazione elettronica.

Per quanto sopra detto l'Agenzia per l'Italia Digitale effettua una attività di Monitoraggio riguardante il coordinamento, supporto e verifica delle attività di adeguamento previste dal DM 55/2013 da parte delle amministrazioni destinatarie di tale decreto al fine di poter rappresentare lo stato di avanzamento del progetto evidenziando le eventuali criticità e/o i punti di forza.

A tal scopo sono state identificate 5 fasi di attuazione :

Fase 1 pianificazione

Fase 2 censimento Uffici su IPA

Fase 3 comunicazione a fornitori dei codici ufficio univoco

Fase 4 adeguamento sistemi contabili e delle infrastrutture informatiche per la ricezione, gestione e conservazione delle fatture elettroniche

Fase 5 avvio in esercizio

Per ognuna delle suddette Fasi l'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso la diretta verifica rappresenterà il grado di attuazione delle amministrazioni identificate attribuendo un punteggio da che opportunamente pesato rappresenterà lo stato di avanzamento totale del progetto.